






Comune di Tradate
 PROTOCOLLO GENERALE
 N. 0006040 del 16/03/2019 12:44
 Arrivo
 Classificazione: 06-01
 * 0 0 0 0 8 4 0 9 7 2 *

0090/19 J 1

Arch. LEO ROBERTA, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n. 1705
 studio a Gallarate in via Palestro n° 13 - Tel: 340 3987787

Geom. GUIDA GIOVANNI, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Como al n. 2195
 studio a Fenegrò in via Trieste n°26 - Tel: 334 1481998

 STUDIO TECNICO LOMBARDO Via Pasteur n.2/D - 21049 - Tradate (Va) - Tel.0331.810435 	COMMITTENTE  VEGA-TRADING SRL	PROGETTISTA  Geom. LOMBARDO VINCENZO 	PROGETTISTA  Geom. GUIDA GIOVANNI	PROGETTISTA  Arch. LEO ROBERTA 
	COMUNE DI: COMUNE DI TRADATE PROVINCIA DI: VARESE Via G. Falcone		TAVOLA N.: rel	
	COMMITTENTI: VEGA TRADING SRL 			
	PROGETTO: Variante e completamento PL Via Borsellino			
	ELABORATO: Relazione e documenti			
DATA: 11/03/2019	SCALA:	COMMESSA T0148.001	DOCUMENTO	
REV1 01 DISI LR VER1 REV 02 DIS VER	DESCRIZIONE= EMISSIONE DESCRIZIONE	DATA I DATA		
QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO MOSTRATO A TERZI SENZA NOSTRA APPROVAZIONE SCRITTA. NESSUNA MODIFICA PUO' ESSERE APPORTATA SENZA L'APPROVAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI				


RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

1. Inquadramento



L'ambito urbano interessato dal progetto è situato a Tradate, tra la via Paolo Borsellino e le via Giovanni Falcone, in una zona a prevalente carattere residenziale, con tipologie edilizie a due-tre piani.



I terreni, individuati nelle mappe catastali del Comune di Tradate al foglio 910 mappali 8121, 8122, 8561 sono intestati alla Società VEGA TRADING SRL, con sede a Saronno, in via Garibaldi 47, cf: 03602190120



La zonizzazione del vigente PGT nel Documento di Piano classifica l'area come C1 con Piano di Lottizzazione residenziale in corso di attuazione convenzionato con atto del 20/06/2006 stipulato dal Notaio Alberto Paleari n. rep 62450, e recepisce di fatto la destinazione e i parametri previsti dal vecchio PRG, che perimetrava l'area come B2 con "Piano di Lottizzazione" e "spazi pubblici - parco attrezzato".



2. Regole urbanistiche e ambientali

Le norme del PRG prevedevano per l'area in oggetto i seguenti parametri:

indici zona B2 del PRG

IF: indice di fabbricabilità	1,50 mc/mq
RC: Rapporto di copertura	45%
Ré: Rapporto permeabile	30%
Altezza massima	11,50ml
Numero posti auto	2 x unità immobiliare

In base a codesti parametri, per il Piano di Lottizzazione sono stati calcolati i seguenti indici:

Calcolo max volume tecnico realizzabile	^{7232,10} 7866,44	1,5	11006,10 mc
Calcolo sup. massima coperta realizzabile	7337,4	45%	3301,83 mq
Calcolo sup. minima permeabile	9477	30%	2843,1 mq
Calcolo sup. minima a parcheggio	10087,04	10%	1087,7 mq

Il Piano di Lottizzazione è stato in parte realizzato con la costruzione di un complesso residenziale (individuato negli elaborati grafici allegati come LOTTO B) e da un parco giochi attrezzato.

Di seguito i dati urbanistici convenzionati:

Dati urbanistici convenzionati

superficie reale PL convenzionato	9477,00 mq
Superficie area in cessione	540,00 mq
superficie area a standard	1599,60 mq
totale superficie standard	2139,60 mq

Per il sopracitato LOTTO B sono stati costruite le seguenti quantità:

LOTTO B

Volume già realizzato LOTTO B	6148,92 mc
superficie coperta realizzata LOTTO B	805,32 mq
superficie a verde realizzata LOTTO B	non riscontrata
Parcheggi realizzati = n. 95 (45 al piano interrato +40 esterni)	
Appartamenti realizzati = n. 36	

3. Descrizione Intervento e Assetto planivolumetrico

L'intervento in oggetto può considerarsi di fatto una variante e il completamento del Piano di Lottizzazione di cui sopra, secondo i parametri calcolati per differenza con quello realizzato, di seguito elencati:

DATI PROGETTO:

volume massimo rimanente realizzabile sul lotto A	11006,1 -6148,92	4857,18 mc
Superficie coperta massima realizzabile sul lotto A =	3301,83-805,32	2496,51 mq
Superficie min. permabile sul lotto A =	3807,19 x 30%	1145,151 mq
parcheggi 10% del volume =	4857,18 x 10%	485,718 mq
parcheggi esterni da considerarsi a servizio della variante		16

Nella presente ipotesi di progetto il lotto di intervento, denominato LOTTO A, è stato suddiviso in tre lotti (lotto A1, A2, A3) di cui di seguito vengono elencati i pesi insediativi in termini percentuali, con individuazione di volumetria, superficie coperta e superficie a verde minima assegnata a ciascun lotto.

DATI DI PROGETTO:

	SUPERFICIE UTILIZZABILE (mq)	% LOTTO	VOLUMETRIA LOTTO (mc)	SUP. COPERTA LOTTO (mq)	SUP. VERDE MINIMA LOTTO (mq)
LOTTO A1	1001,61	36,00%	1748,584	898,7436	412,164
LOTTO A2	1395,51	32,00%	1554,298	798,8832	366,368
LOTTO A3	1410,07	32,00%	1554,298	798,8832	366,368
totale	3807,19	100,00%	4857,18	2496,51	1144,90

Come si evince dallo stralcio planivolumetrico, il progetto prevede la realizzazione di una strada privata centrale, su cui si affacciano i tre lotti.

Nel lotto A1 si ipotizza la realizzazione di una palazzina a due piani, con autorimesse interrato, per un totale di 8 unità immobiliari.

Sul lotto A2 e A3 si ipotizzano invece due sistemi di 5 villette a schiera ciascuno, con edificio tipo sviluppato su due piani, con annessa autorimessa.



Di seguito la verifica dei parcheggi, come da schema di progetto:

VERIFICA PARCHEGGI INDICAZIONE SU SCHEDA DI PROGETTO PROPOSTO

	UNITA' IMMOBILIARI	PARCHEGGI MINIMI	PARCHEGGI ESTERNI	PARCHEGGI INTERNI
LOTTO A1	8	16	16*realizzati	18**
LOTTO A2	5	10	+ 2 da realizzare	
LOTTO A3	5	10	totale 18 parcheggi esterni	
totale	18	36		
MINIMO 1 POSTO AUTO ESTERNO ED UNO INTERNO PER OGNI UNITA'				

* = REALIZZATI ESTERNAMENTE

** = DA REALIZZARE COME POSTO AUTO ESCLUSIVO

Il Piano di Lottizzazione prevede la cessione all'Amministrazione Comunale delle seguenti aree:

- Il mappale 8561 nella sua totalità, attualmente occupato dalla sede stradale di via G. Falcone;
- Il mappale 8121 nella sua totalità, attualmente occupato in parte dalla sede stradale e in parte dal parco giochi attrezzato;
- Parte del mappale 8122 occupato dalla sede del marciapiede e dai parcheggi.

AREE DA CEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

MAPPALE	SUPERFICIE (mq)	
8561	321,00	(sup. catastale)
8121	1600,00	(sup. catastale)
8122	362,25	(vedi dett. calcolo)
TOTALE	2283,25	

4. Opere di urbanizzazione primaria esistenti

4.1 Acqua, elettricità, luce, gas, Telecom

In prossimità dell'area di intervento sono presenti i sottoservizi relativi a rete elettrica, illuminazione pubblica, Telecom, gas metano ed acqua potabile che corrono in via P. Borsellino e via G. Falcone.

4.2 Acque bianche

Per le acque bianche verranno realizzate le tubature e i relativi pozzetti sulla via G. Falcone

4.3 Acque nere

La fognatura nera più prossima si trova in via P. Borsellino, ed è idonea per ricevere i reflui del nuovo insediamento.

Tradate, 11/03/2019



Geom. Lombardo Vincenzo

Società VEGA TRADING SRL

Geom. Guida Giovanni



Arch. Leo Roberta

	VALORI	SUPERFICIE (mq)
[sup. catastale]	8877	321,00
[sup. catastale]	8131	1800,00
[sup. eff. calcolo]	9132	362,22
TOTALE		2583,22

4. Opere di urbanizzazione primaria esistenti

4.1. Acque reflue: linea gas Teleroma

In prossimità dell'area di intervento sono presenti l'infrastruttura relativa a rete elettrica, illuminazione pubblica, Teleroma, gas metano ed acqua potabile che concorrono alla dotazione di servizi di base.

4.2. Acque bianche

Per le acque bianche sono presenti le reti di distribuzione e di raccolta.

4.3. Acque nere

Per le acque nere sono presenti le reti di distribuzione e di raccolta.

N. 62450 di Rep.

N. 18881 di Racc.

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE
IN VIA BORSELLINO IN TRADATE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, addì 20 venti, del mese di giugno.

In Tradate, piazza Mazzini n. 6.

Avanti a me dottor Alberto Paleari, Notaio in Monza, iscritto
al Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:

- CERIANI CLAUDIO, nato a Varese il 25 ottobre 1954, domici-
liato per la carica a Tradate, piazza Mazzini n. 6, ingegnere
identificato a mezzo di carta di identità n. AH6108009 rila-
sciata dal Comune di Tradate in data 13 giugno 2002, il quale
interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Ge-
nerale del

- COMUNE DI TRADATE, con sede in Tradate, piazza Mazzini n. 6,
codice fiscale 00223660127, (che più avanti sarà indicato sem-
plicemente come "Comune" o "Concedente"), nominato con decreto
sindacale in data 12 febbraio 2005 n. 4, che in copia conforme
rilasciata in data 5 giugno 2006, si allega al presente atto
sotto la lettera "A", in forza dei poteri conferitigli ai sen-
si dell'articolo 107 - comma 3 - lettera c) del Decreto Legi-
slativo n.267/2000;

- MASCHERONI GABRIELE, nato a Tradate il 22 agosto 1940, resi-
dente a Tradate, in via Crocifisso n. 7, commerciante, codice
fiscale MSC GRL 40M22 L319K, identificato a mezzo di carta
d'identità n. AN 1269717 rilasciata dal Sindaco del Comune di
Tradate in data 4 maggio 2006;

- GIUDICI CARLA, nata a Rho il 24 marzo 1937, residente a Ca-
stiglione Olona, in via Verdi n. 13, pensionata codice fiscale
GDC CRL 37C64 H264B, identificata a mezzo di carta d'identità
n. AM 6651048 rilasciata dal Sindaco del Comune di Castiglione
Olona in data 18 ottobre 2005;


- CATTANEO ARTURO, nato a Venegono Superiore il 14 luglio
1941, residente a Venegono Superiore, in via Solferino n. 2,
tappezziere, codice fiscale CTT RTR 41L14 L734U, identificato
a mezzo di patente di guida n. VA 2330768P rilasciata dal Pre-
fetto di Varese in data 23 gennaio 1987 e valevole fino al 17
dicembre 2006;

- BROGGI PIERA, nata a Tradate il 9 marzo 1921, residente a
Piacenza, in via Pietro Cella n. 12, pensionata, codice fisca-
le BRG PRI 21C49 L319J, identificata a mezzo di carta d'iden-
tità n. AK 2755391 rilasciata dal Sindaco del Comune di Pia-
cenza in data 17 maggio 2005;

- BROGGI PIA, nata a Tradate il 5 luglio 1924, residente a
Tradate, in via Calvino n. 5, pensionata, codice fiscale BRG
PIA 24L45 L319G, identificata a mezzo di carta d'identità n.
AJ 5319997 rilasciata dal Sindaco del Comune di Tradate in da-
ta 2 ottobre 2003;

- BROGGI AURELIO, nato a Tradate il 27 aprile 1942, residente
a Lonate Ceppino, in via Col di Lana n. 19, pensionato codice

all'Ufficio della Fabbrica
di n. 7518
Imposta di Bollo 168,00
Imposta di Registro
Imposta di Bollo



fiscale BRG RLA 42027 L319A, identificato a mezzo di carta d'identità n. AH 9388401 rilasciata dal Sindaco del Comune di Lonate Ceppino in data 17 maggio 2003;

MASCIOCCHI MARIA, nata a Tradate il 6 luglio 1924, residente a Borgosesia, in viale Varallo n. 84, casalinga, codice fiscale MSC MRA 24L46 L319D, identificata a mezzo di carta d'identità n. AJ 8183382 rilasciata dal Sindaco del Comune di Borgosesia in data 5 novembre 2004;

- MAZZA GIUSEPPINA, nata a Tradate il 4 ottobre 1961, residente a Borgosesia, in via Isola di Sopra n. 20, impiegata, codice fiscale MZZ GPP 61R44 L319L, identificata a mezzo di carta d'identità n. AJ 8182997 rilasciata dal Sindaco del Comune di Borgosesia in data 24 agosto 2004;

- MAZZA EMILIO, nato a Tradate il 22 marzo 1960, residente a Tradate, in via Tasso n. 4, rappresentante, codice fiscale MZZ MLE 60C22 L319X, identificato a mezzo di carta d'identità n. AH 4047136 rilasciata dal Sindaco del Comune di Tradate in data 6 marzo 2002;

(che più avanti saranno indicati semplicemente come "lottizzanti" o "concessionari").

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premesso

- che il signor Mascheroni Gabriele è proprietario del terreno in Comune di Tradate, distinto in Catasto Terreni con i mappali 6663 e 7346 del foglio logico 9 (foglio di mappa 10);

- che la signora Giudici Carla è proprietaria del terreno in Comune di Tradate, distinto in Catasto Terreni con il mappale 6671 del foglio logico 9 (foglio di mappa 10);

- che il signor Cattaneo Arturo è proprietario del terreno in Comune di Tradate, distinto in Catasto Terreni con i mappali 6667 e 6669 del foglio logico 9 (foglio di mappa 10);

che le signore Broggi Pia e Broggi Piera sono proprietarie indivisamente in parti uguali tra loro del terreno in Comune di Tradate, distinto in Catasto Terreni con il mappale 7578 del foglio logico 9 (foglio di mappa 10);

- che il signor Broggi Aurelio è proprietario del terreno in Comune di Tradate, distinto in Catasto Terreni con i mappali 7605 e 7606 del foglio logico 9 (foglio di mappa 10);

- che i signori Masciocchi Maria, per la quota indivisa di due quarti, e Mazza Emilio e Mazza Giuseppina, per la quota indivisa di un quarto ciascuno, sono proprietari del terreno in Comune di Tradate, distinto in Catasto Terreni con il mappale 6673 del foglio logico 9 (foglio di mappa 10)

- che il Comune di Tradate ha adottato, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 68/A del 31 maggio 1996, n. 68/B del 5 giugno 1996 e n. 68/C del 7 giugno 1996, una variante generale al Piano Regolatore Generale;

che detta variante è stata approvata con proposte di modifi- che dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6/39436 del 6

novembre 1998;

- che con deliberazione in data 14 dicembre 1998 n. 105 il Consiglio Comunale ha accolto integralmente le modifiche d'ufficio proposte dalla Giunta Regionale;

- che ai sensi della Legge Regionale n. 23/1997, la deliberazione di Giunta Regionale n. 6/39436 è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 7 del 17 dicembre 1999, conseguentemente la Variante Generale al Piano Regolatore è stata resa esecutiva ai sensi di legge;

- che le aree sopra indicate sono destinate dallo strumento urbanistico vigente come segue:

mappali 6673 e 6671: destinazione "Zona standard verde pubblico",

mappali 6669, 6667, 7605, 7606, 7346, 7578, 6663: destinazione "Zona B2 residenziale di completamento";

- che i lottizzanti hanno presentato in data 27 maggio 2005 richiesta di approvazione di piano attuativo sulle aree in parola;

- che il progetto di Piano di Lottizzazione redatto dallo Studio Tecnico Associato CHIMAR dei Geometri Verrini Mario e Randon Chiara, iscritti al Collegio dei Geometri della Provincia di Varese rispettivamente al n.2466 ed al n.3059 e dall'Architetto Morello Angelo iscritto all'Albo degli Architetti di Varese al n.1601, per conto dei lottizzanti, è composto dai seguenti elaborati, di cui alla Pratica Edilizia n.247/2005:

Tavola n.1 - Calcolo Superficie Catastale scala 1:500

Tavola n.2 - Rilievo Planivolumetrico - calcolo superficie e sezioni scala 1:500

Tavola n.3 - Calcolo superficie area edificabile e calcolo superficie area standard scala 1:500

Tavola n.3b Nuovo accesso - Calcolo superficie area edificabile e calcolo superficie area a standard scala 1:500

Tavola n.4 - Verifica conformità urbanistica (volume tecnico amministrativo) scala 1:500

Tavola n.4a - Verifica conformità urbanistica (verde permeabile - parcheggi - posti auto) scala 1:500

Tavola n.4b Nuovo accesso - Verifica conformità urbanistica (verde permeabile - parcheggi - posti auto) scala 1:500

Tavola n.5 - Progetto generale delle urbanizzazioni scala 1:200

Tavola n.5a - Particolari e sezioni delle urbanizzazioni scala 1:200

Tavola n.5b Nuovo accesso - Progetto generale delle urbanizzazioni scala 1:200

Tavola n.6 - Planimetria generale scala 1:200

Tavola n.6b Nuovo accesso - Planimetria generale scala 1:200

Tavola n.7 - Piante Palazzina A - pianta piano terra, primo, secondo, terzo, copertura scala 1:100

Tavola n.8 - Piante Palazzina B - pianta piano terra, primo, secondo, terzo, copertura scala 1:100




Tavola n.9 - Pianta piano seminterrato Palazzina A e B scala 1:200
Tavola n.10 - Prospetti palazzina A scala 1:100
Tavola n.11 - Sezioni palazzina A scala 1:100
Tavola n.12 - Prospetti palazzina B scala 1:100
Tavola n.13 - Sezioni palazzina B scala 1:100
Tavola n.14 - Particolari costruttivi urbanizzazioni scala 1:100
Tavola n.15 - Particolari costruttivi scala 1:10
Tavola n.16 - Assonometrie
Tavola n.17 - Progetto adattabilità legge 13/89 scala 1:100
Allegato A - Estratti di mappa scala 1:2000
Allegato B - Titoli di Proprietà
Allegato C - Documentazione fotografica
Allegato D - Relazione tecnica descrittiva
Allegato E - Bozza di convenzione
Allegato G - Dimostrazione verifica altezza media piano mansardato
Tavola 1/u - Rilievo topografico stato di fatto via Rossini con documentazione fotografica scala 1:500
Tavola 2/u - Planimetria generale - progetto via Rossini - particolari sezione via Rossini scala 1:500
Tavola 3/u - Opere di urbanizzazione esterne al P.L. scala 1:500

costituenti riferimento base della presente convenzione, sono quelli previsti dalla vigente normativa e sui loro contenuti si è espressa favorevolmente la Commissione Consiliare Territorio Ambiente ed Attività Produttive nell'adunanza del 21 ottobre 2005;

- che il Piano di Lottizzazione in progetto prevede i seguenti valori urbanistici:

1) Superficie reale complessiva di P.L. mq.	9.477,00
2) Superficie aree in cessione:	
. Strada e marciapiede	mq. 540,00
. Arretramenti stradali	mq. 0,00
. Superficie aree a standard	mq. 1.583,16
per un totale di	mq. 2.123,16
3) Superficie area ai fini edificabili	mq. 7.353,84

da cui consegue che la volumetria complessiva ammessa è pari a mc. 11.030,76 (mq. 7.353,84 x 1,50 mc/ mq.);

- che la volumetria prevista in P.L. è di mc. 11.019,24;

- che il Piano di Lottizzazione risulta urbanisticamente conforme alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico;

- che le aree edificabili, all'interno del Piano Attuativo ed indicate nella narrativa che precede, sono ricomprese in "zona B2 residenziale di completamento" del Piano Regolatore Generale che prevede i seguenti indici urbanistici:

IF: Indice di fabbricabilità: 1,50 mc/mq;

RC: Rapporto di copertura: 45%;

RP: Rapporto di permeabilità: 30%;

- che la procedura di approvazione del Piano di Lottizzazione a cui si riferisce la presente convenzione è quella stabilita degli articoli 6 e 7 della Legge Regionale 23 giugno 1997 n.23;

- che il Piano di Lottizzazione è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 2 febbraio 2006, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia certificata conforme in data 7 febbraio 2006, si allega alla presente convenzione sotto la lettera "B", ed approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Comunale n.135 del 4 maggio 2006, esecutiva ai sensi di legge, che in copia certificata conforme in data 9 maggio 2006, si allega alla presente convenzione sotto la lettera "C";

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 15 giugno 2006, che in copia conforme all'originale rilasciata in data odierna si allega al presente atto sotto la lettera "D" sono state approvate alcune modifiche al testo della Convenzione;

tutto ciò premesso

tra il COMUNE DI TRADATE, rappresentato come sopra, ed i Lottizzanti, di comune accordo, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore giuridico delle premesse.

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, al Regolamento Edilizio e alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.


Art. 2 - Autorizzazione alla Lottizzazione.

Il Comune autorizza la Lottizzazione di cui al presente atto in conformità agli elaborati progettuali elencati in premessa. I lottizzanti prestano al Comune la più alta garanzia di proprietà e disponibilità dei lotti sopra indicati, e si impegnano a dare esecuzione al Piano di Lottizzazione di cui in premessa secondo gli elaborati di progetto, di cui alla pratica Edilizia n. 247/05, ed allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 4 maggio 2006 di approvazione definitiva del P.L., che si intendono qui richiamati anche se non formalmente allegati alla presente convenzione.

Art. 3 - Attuazione della Lottizzazione.

Ogni intervento sulle proprietà oggetto del presente Piano di lottizzazione ed ogni eventuale opera di urbanizzazione di competenza dei lottizzanti dovrà avere a presupposto un idoneo titolo abilitativo, conformemente a quanto previsto dalle vigenti leggi urbanistiche. I lavori di costruzione degli edifici previsti dal Piano di lottizzazione dovranno essere ultimati entro dieci anni dalla data di approvazione definitiva del Piano di lottizzazione.

In ogni caso l'utilizzo e l'agibilità anche parziale degli



edifici realizzandi è subordinata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione poste a carico dei lottizzanti con la presente convenzione.

Art. 4 - Soddisfacimento standard urbanistici.

I lottizzanti riconoscono che le aree necessarie per il soddisfacimento degli standard urbanistici conseguenti l'approvazione del Piano ammontano a complessivi metri quadrati 2.915,00 (duemila novecentoquindici) così calcolati:

residenza:

- volume edificabile: metri cubi 11.019,24 (undicimila diciannove virgola ventiquattro);

- abitanti teorici insediabili:

n. 110 centodieci (= mc. 11.019,24/100);

- area a standard per abitante: metri quadrati 26,50 (ventisei virgola cinquanta);

- area a standard conseguente:

metri quadrati 2.915,00 (= n. abitanti x 26,50).

Ai fini del soddisfacimento degli standard urbanistici, i Lottizzanti si impegnano ad assoggettare a servitù con vincolo pubblico a favore del Comune di Tradate le aree interne al Piano di Lottizzazione per una superficie complessiva di metri quadrati 1.583,16 (millecinquecentottantatre virgola sedici) e destinate dal Piano stesso ad aree per opere di urbanizzazione secondaria, come più avanti specificato all'articolo 6.

Su questa area i Lottizzanti si obbligano a realizzare a totale cura e spese le opere di urbanizzazione primarie e secondarie descritte negli articoli 5 e 7.

I lottizzanti si impegnano inoltre a curare le successive manutenzioni previste dal medesimo articolo ed a monetizzare le aree a standard, in differenza tra quelle dovute e quelle cedute per una superficie di metri quadrati 1.331,84 (millecentotrentuno virgola ottantaquattro)

(mq. 2.915 - mq. 1.583,16).

L'importo determinato ai sensi della delibera n. 144 del 26 marzo 1999 ammonta a complessivi euro 20.635,13 (ventimila seicentotrentacinque virgola tredici)

(euro 15,49 x mq. 1.331,84).

Il corrispettivo dovuto è stato versato dai lottizzanti al Comune a mezzo bonifico irrevocabile in data 16 giugno 2006, con pari valuta.

Art. 5 - Oneri per opere di urbanizzazione secondarie

I Concessionari si obbligano a corrispondere al Comune il contributo per opere di urbanizzazione secondarie come di seguito determinato.

Il contributo comunale affoderante le opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi previsti in Piano di Lottizzazione ammonta in via preventiva ad euro 69.332,31 (sessantannove mila trecentotrentadue virgola trentuno)

(mc. 15.217,87 x euro 4,55)

così come disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.

144 del 26 marzo 1999.

Al momento del rilascio dei Permessi di Costruire e/o della presentazione delle Denunce di Inizio Attività verranno calcolati in maniera definitiva i contributi per opere di urbanizzazione.

Il calcolo del contributo verrà effettuato applicando ai volumi amministrativi effettivi le tariffe vigenti al momento del rilascio di ciascun Permesso di Costruire e/o di presentazione di ciascuna Denuncia di Inizio Attività.

Le somme da corrispondere al Comune da parte dei Concessionari per le opere di urbanizzazione saranno versate con le modalità fissate per i Permessi di Costruire e/o per le Denunce di Inizio Attività.

I lottizzanti si obbligano a realizzare a totale cura e spese le seguenti opere di urbanizzazione secondaria:

- realizzazione di area attrezzata a verde oltre spazi gioco, parcheggi ed illuminazione;
- strada di accesso.

Le opere sono individuate nelle Tavola n.5 e n.5b di Piano di Lottizzazione.

A seguito dell'esecuzione delle opere sopra descritte non viene riconosciuto nessuno scomputo.

Qualora al momento del rilascio dei Permessi di Costruire e/o della presentazione delle Denunce di Inizio Attività per gli interventi resi ammissibili dal presente piano venisse determinata una somma maggiore o minore, si procederà al conguaglio.

I Lottizzanti si impegnano per sé e per gli aventi causa a qualsiasi livello a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'intera area a standard per un periodo di anni 99 (novantanove) dal rilascio della prima agibilità.

In particolare è da intendersi a carico dei Lottizzanti il taglio dei manti erbosi e la manutenzione delle essenze arboree previste così come specificato:

1) Manutenzione Prati

1.1 Taglio

- n. 14 (quattordici) o più tagli all'anno, curando sempre l'altezza del manto erboso a seconda della stagione, che non dovrà mai comunque superare i 7 (sette) centimetri

1.2 Arieggiatura

- almeno una volta all'anno per la rimozione del muschio ed infeltrimento del manto erboso


1.3 Semina integrativa

- una volta all'anno in seguito all'arieggiatura, all'occorrenza la semina dovrà essere eseguita avendo cura di effettuare adeguato interro del seme con torba e/o sabbia

1.4 Concimazione

- tre volte all'anno con concime chimico di adeguata composizione

1.5 Diserbo selettivo



- all'occorrenza fino a scomparsa totale di ogni erba infestante a foglia larga o pabio

2 Manutenzione Essenze

- eventuale potatura a seconda dei tipi di essenze e loro reinterro in caso di moria o diradamento

2.1 Diserbo selettivo e disinfezzazione, eliminazione totale di ogni erba o parassita infestante

2.2 Concimazione

- tre volte all'anno con concime chimico di adeguata composizione

3 Manutenzione cespugli

3.1 cespugli ed arbusti

- eventuale potatura e sagomatura se richiesta dal tipo di essenza e reinterro in caso di moria o diradamento

3.2 Concimazione

- una volta all'anno con concime chimico di adeguata composizione.

Sono inoltre a carico dei lottizzanti:

- la pulizia delle aree a parcheggio privato compresa la manutenzione ordinaria della pavimentazione nonché la pulizia accurata da rifiuti e foglie, eccetera;

- la manutenzione dell'impianto di illuminazione in particolare la sostituzione delle lampade usurate e la manutenzione dei pali di sostegno;

- il rifacimento della segnaletica relativa ai parcheggi privati.

Rimangono a carico del Comune:

- la manutenzione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree a standard;

- la gestione dell'impianto di illuminazione pubblica;

- il rifacimento della pavimentazione delle corsie di manovra;

- la manutenzione straordinaria delle aree di parcheggio pubblico.

Art. 6 - Assoggettamento a servitù di aree per urbanizzazione primarie.

I lottizzanti, in relazione al disposto del paragrafo 1, 5° comma, dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, assoggettano a servitù con vincolo pubblico a favore del Comune di Tradate le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria così come indicate nelle Tavole n.5 e n.5b di Piano di Lottizzazione, ed individuate con tinta verde chiaro (l'area a strada assoggettata ad uso pubblico) e con tinta verde scuro (l'area assoggettata ad uso pubblico) nella planimetria, che, previa la firma dei comparenti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "E".

Dette aree sono individuate in Catasto Terreni del Comune di Tradate con i mappali 6673, 6671, nonché con parte dei mappali 6669, 6667, 7346 e 7578, tutti del foglio logico 9 (foglio di mappa 10).

I lottizzanti e/o i loro aventi causa si impegnano a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e delle opere in realizzazione.

Art. 7 - Oneri per opere di urbanizzazione primaria.

I concessionari, si obbligano, a loro totale cura e spesa, a realizzare ed a completare all'interno del perimetro dell'area oggetto di intervento le urbanizzazioni primarie sotto elencate:

- allacciamenti alla rete acquedotto comunale esistente e alla rete antincendio;
- allacciamenti alla pubblica rete di fognatura;
- allacciamenti alla rete esistente del gas metano;
- allacciamenti alla rete esistente di servizio telefonico;
- allacciamenti alla rete esistente dell'energia elettrica;
- allacciamenti alla rete stradale esistente.

Oltre alle opere di cui sopra i concessionari si obbligano a corrispondere al Comune il contributo per opere di urbanizzazione primaria come di seguito determinato.

Il contributo comunale afferente le opere di urbanizzazione primaria per gli interventi previsti dal Piano di Lottizzazione ammonta, in via preventiva, in euro 101.941,35 (centounomila novecentoquarantuno virgola trentacinque) (mc. 15.237,87 x euro 6,69)

così come disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 26 marzo 1999.

Al momento del rilascio dei Permessi di Costruire e/o della presentazione delle Denunce di Inizio Attività verranno calcolati in maniera definitiva i contributi per opere di urbanizzazione.

Il calcolo del contributo verrà effettuato applicando ai volumi amministrativi effettivi le tariffe vigenti al momento del rilascio di Permesso di Costruire e/o per le Denunce di Inizio Attività.

Le somme da corrispondere al Comune da parte dei Concessionari per le opere di urbanizzazione saranno versate con le modalità fissate dai Permessi di Costruire.

I lottizzanti si obbligano a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- opere di fognatura e sottoservizi.,

Le opere sono individuate nelle Tavole n.5 e n.5b di Piano di Lottizzazione.

A seguito dell'esecuzione delle opere sopra descritte non viene riconosciuto nessuno scomuto.

Qualora al momento del rilascio dei Permessi di Costruire e/o della presentazione delle Denunce di Inizio Attività per gli interventi resi ammissibili dal presente piano venisse determinata una somma maggiore o minore, si procederà al conguaglio.

Art. 8 - Corrispettivo relativo al costo di costruzione.

I lottizzanti si obbligano a corrispondere al Comune la quota



di contributo commisurato al costo di costruzione di cui agli articoli 7 - 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 ed ai D.M. 10 maggio 1977 e 20 giugno 1990, che sarà quantificato all'atto del rilascio dei singoli Permessi di Costruire e/o di presentazione delle Denunce di Inizio Attività e versato dai lottizzanti in corso d'opera secondo le modalità e le garanzie vigenti al momento del rilascio dei singoli Permessi di Costruire e/o di presentazione delle Denunce di Inizio Attività.

Art. 9 - Altre spese relative alle opere di urbanizzazione ed agli allacciamenti

I lottizzanti riconoscono che da tutti gli oneri sopra specificati per il soddisfacimento degli standard urbanistici, nonché per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono esclusi gli ulteriori oneri che venissero stabiliti dagli enti ed aziende erogatrici per la fornitura dei servizi e per gli allacciamenti.

Conseguentemente gli oneri e le spese stabilite dalle aziende erogatrici per la fornitura dei servizi e per gli allacciamenti sono a totale carico dei lottizzanti.

I lottizzanti sono tenuti, fin d'ora, a consentire l'istituzione delle servitù di elettrodotto, gasdotto, acquedotto, fognatura e canalizzazioni per telefono e trasmissioni dati, ove occorrono, sulle aree oggetto di intervento.

L'ubicazione delle servitù dovrà essere concordata tra i lottizzanti ed aziende erogatrici in modo da non pregiudicare l'attuazione degli interventi edilizi.

I lottizzanti si obbligano inoltre, in aggiunta a quanto previsto dai commi e dagli articoli precedenti, a contribuire a realizzare le opere di urbanizzazione al di fuori del perimetro del P.L. fino ad un ammontare riconosciuto di euro 220.615,20 (duecentoventimila seicentoquindici virgola venti). Tale contributo viene determinato in euro 20,00 (venti) per ogni metro cubo edificabile

(mc. 11.030,76 x 20,00 = euro 220.615,20).

A fronte dell'impegno assunto ai commi precedenti i Lottizzanti provvederanno a realizzare a loro cure e spese opere di urbanizzazione lungo via Rossini per l'importo complessivo di euro 220.615,20 (duecentoventimila seicentoquindici virgola venti).

Le opere da realizzarsi verranno individuate in esecuzione a quanto previsto dalle Tavole 1u, 2u, 3u ed allegate alla pratica edilizia n. 247/2005.

Le opere dovranno essere realizzate previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto definitivo da presentarsi a cura dei lottizzanti in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di mancata esecuzione delle opere i Lottizzanti provvederanno al versamento al Comune del corrispettivo dovuto entro un mese dalla richiesta del Comune.

I Lottizzanti inoltre, in aggiunta agli oneri di urbanizzazione

per la realizzazione di n. 18 (diciotto) autorimesse sotto l'area a standard, riconoscono al Comune quale diritto fisso per la Concessione della richiesta di occupazione del sottosuolo la somma di euro 35.000,00 (trentacinquemila).

Il corrispettivo dovuto è stato versato dai Lottizzanti al Comune a mezzo bonifico effettuato in data 16 giugno 2006, con pari valuta.

Art. 10 - Norme particolari che regolano la Lottizzazione.

Le costruzioni previste nel Piano di Lottizzazione dovranno essere realizzate in conformità e nel rispetto di tutte le norme del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, nonché della normativa e delle previsioni del presente Piano di Lottizzazione, con le modalità e nei tempi previsti dal precedente articolo 3.

I lottizzanti danno atto che nella redazione del progetto di lottizzazione hanno attentamente considerato tutti i diritti di terzi eventualmente implicati ed implicabili e di conseguenza dichiarano di assumersi le responsabilità di rispondere alle conseguenze che dovessero eventualmente derivare dall'esigenza del soddisfacimento di diritti di terzi non considerati o non adeguatamente assolti.

Le autorimesse di pertinenza delle singole unità immobiliari ex legge 122/1989 non potranno essere alienate dai lottizzanti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legate da vincolo pertinenziale.

I parcheggi esterni, a soddisfacimento di quanto stabilito dalle N.T.A. del P.R.G., costituiscono area condominiale soggetta ad uso pubblico e pertanto non potranno essere in alcun modo ceduti od adibiti ad uso esclusivo di singole proprietà.

Le spese di costruzione e della successiva manutenzione dei parcheggi esterni rimangono a carico dei lottizzanti.

Gli atti di cessione eseguiti in violazione di quanto sopra stabilito sono nulli.

L'efficacia della presente convenzione viene convenuta per la durata di dieci anni dalla data di approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione.

Anche in caso di realizzazione parziale della volumetria prevista dal progetto di Piano di Lottizzazione in questione, i lottizzanti dovranno aver eseguito interamente tutte le opere previste ai precedenti articoli 5 e 7 nel rispetto dei termini stabiliti al successivo articolo 15.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, non necessita di approvazione di preventiva variante, la previsione, in fase di esecuzione, di modificazione planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del presente Piano di Lottizzazione, non incrementano il dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.



Art. 11 - Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri uno nominato dal Comune, uno dai lottizzanti ed uno concordemente tra le parti, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Varese.

Il Collegio deciderà secondo diritto ed equità ed il risultato del lodo sarà inappellabile.

Art. 12 - Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente convenzione, si convengono a carico dei lottizzanti.

Ai fini fiscali vengono richieste le agevolazioni previste dalla legge 28 giugno 1973 n. 666 ed eventuali successive più favorevoli ai lottizzanti, ivi compresa quella richiamata all'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Art. 13 Alienazione delle aree lottizzate

I lottizzanti, qualora procedano alla alienazione delle aree lottizzate, si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento la seguente clausola che dovrà essere specificamente approvata dagli eventuali acquirenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia:

"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Tradate con atto in data 20 giugno 2006 n. 62450/18881 di repertorio a rogito del Notaio Alberto Palcari di Monza."

Art. 14 - Garanzia degli immobili

Le aree, di cui ai precedenti articoli 4 - 6, per opere di urbanizzazione primaria e secondaria come illustrato nella Tavola n. 3 del Piano di Lottizzazione, sono state assoggettate ad uso pubblico, come indicato al precedente articolo 6.

I lottizzanti dichiarano espressamente di rinunciare, per gli obblighi assunti nella presente convenzione, ad ogni diritto di iscrizione di ipoteche legale ed autorizzano il Signor Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Varese, Servizio di Pubblicità Immobiliare, alla trascrizione della convenzione stessa, affinché siano noti ai terzi gli obblighi con la medesima assunti, esonerandolo da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 15 - Procedura e tempi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

Per l'esecuzione delle opere di competenza i lottizzanti e da questi direttamente eseguite, di cui agli articoli 5 e 7 del presente atto, dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi, a mente dell'articolo 31 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esame e l'approvazione dei competenti organi comunali, ai cui dettami i lottizzanti dovranno sottostare nel rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti, dai regolamenti comunali e dalla presente convenzione.

I lavori inerenti le opere di urbanizzazione primaria e secon-

darie dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza di un tecnico abilitato incaricato dai concessionari.

Il collaudo finale dei lavori, possibile anche in corso d'opera, è riservato all'esclusiva competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione dei lottizzanti ed a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essi non vi abbiano provveduto tempestivamente ed il Comune li abbia messi in mora con un preavviso non inferiore in ogni caso a tre mesi.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano dovranno essere eseguite ed ultimate nel rispetto delle seguenti scadenze:

Descrizione dei lavori

- Area a verde pubblico standard

data ultimazione: entro due anni dalla approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione da parte della Giunta Comunale

04/05/08

- Opere di urbanizzazione lungo via Rossini

data ultimazione: entro un anno dall'approvazione delle specifiche della convenzione.

15/06/07

In ogni caso l'utilizzo e l'agibilità anche parziale degli edifici realizzandi è subordinata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione poste a carico dei lottizzanti con la presente convenzione.

Tutte le opere pubbliche o di uso pubblico dovranno avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti ed essere conformi alle norme relative al superamento ed all'eliminazione delle barriere architettoniche.


Il Comune si riserva l'accettazione delle opere realizzate soltanto dietro favorevole collaudo.

Rimangono a carico del Comune le spese per il collaudo finale ed in corso d'opera, in questo caso il nome del tecnico incaricato verrà tempestivamente comunicato ai lottizzanti.

Il Comune si impegna al collaudo finale delle opere tramite l'Ufficio Tecnico Comunale entro tre mesi dalla comunicazione di fine lavori.

Art. - 16 Garanzie finanziarie

I lottizzanti, quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, costituiscono garanzia a mezzo polizza fideiussoria n. UR 0601899 rilasciata da "AFRADIUS CREDIT INSURANCE - Agenzia di Milano per l'importo di euro 171.273,66 e si impegnano a costituire ulteriore garanzia a mezzo polizza fideiussoria per l'importo di euro 220.615,20 e così per l'ammontare di euro 391.888,86 (171.273,66 + 220.615,20), pari alla somma del 100% (cento per cento) dell'importo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo per opere di urbanizzazione esterne al Piano di lottizzazione avente durata di almeno 5



(cinque) anni dalla data di stipula della presente convenzione.

Il Comune rinuncerà alla garanzia prestata soltanto successivamente alla data di collaudo e conseguente acquisizione delle opere realizzate.

Le opere di urbanizzazione potranno essere realizzate a lotti, in tal caso a seguito del collaudo di ciascun lotto potrà essere autorizzato lo svincolo delle garanzie prestate dell'importo corrispondente ai lotti collaudati.

I lottizzanti riconoscono che nell'eventualità di proprio inadempimento, l'inottemperanza della conseguente diffida comunale ad adempiere comporterà l'incameramento della cauzione alle casse comunali a titolo di penale e la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione alla lottizzazione.

In tale evenienza risulterà altresì sospesa l'efficacia dei Permessi di Costruire e/o delle Denunce di Inizio Attività in corso e risulterà impedito il rilascio di altri Permessi od autorizzazioni edilizie.

L'autorizzazione alla lottizzazione riacquisterà efficacia solo dopo l'ottemperanza alla diffida ad adempiere, ovvero nel caso in cui il Comune vi abbia provveduto d'ufficio, dopo il rimborso al Comune medesimo delle spese sostenute e con la presentazione di una nuova garanzia finanziaria di pari importo di quella originaria.

Nel caso di non realizzazione delle opere di urbanizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, il Comune, previa diffida, ha facoltà di procedere direttamente alla realizzazione delle opere o di parte di esse, rivalendosi sui soggetti attuatori per i costi effettivi sostenuti, anche oltre l'importo delle garanzie prestate.

Potranno essere concordate proroghe in rapporto alla consistenza ed alla modalità di esecuzione delle opere, tenuto conto dell'efficacia del Piano di Lottizzazione.

Lo svincolo della garanzia prestata in ottemperanza al presente articolo sarà rilasciato dal Comune ad avvenuto collaudo, che dovrà essere concluso da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale entro tre mesi dalla avvenuta ultimazione delle opere.

Nel caso entro i termini stabiliti le opere non risultassero in tutto od in parte conformi alle prescrizioni tecniche o non fossero completamente ultimate, con l'approvazione del certificato di collaudo il Comune tratterrà dalla cauzione il valore corrispondente alle opere o alle porzioni di esse non eseguite o non accettate come da verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 17 - Disposizioni finali

I lottizzanti si impegnano a presentare al Comune, per il rilascio del relativo Permesso di Costruire, il progetto di ogni singola costruzione e di qualsiasi altro lavoro attinente, ed a realizzare il progetto stesso e le opere conseguenti entro i

termini stabiliti dai relativi provvedimenti autorizzativi, ai sensi dei disposti della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 - Sorveglianza

Ferme le imperative di legge in ordine a nomina dei responsabili per direzione lavori, sicurezza, esecutivi cementi armati e relativo collaudo statico nonchè per affidamento ad imprese edili dei lavori, il Comune si riserva il diritto di svolgere attività di vigilanza in corso d'opera sulla conformità delle opere ai progetti autorizzati.

Art. 19 - Sanzioni

In caso di inadempienze da parte dei lottizzanti nei confronti anche di uno solo degli obblighi qui convenuti, il Comune potrà sospendere l'esecuzione dei lavori in danno dell'inadempiente. Contestualmente alla sanatoria della/e inadempienza/e da parte dei lottizzanti, il Comune provvederà a revocare il provvedimento di sospensione emesso.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di dichiarare, in danno dei lottizzanti, la decadenza della convenzione qui sottoscritta per i casi qui elencati:

- esecuzione in difformità dai progetti approvati, fatti salvi i casi per i quali è proponibile accertamento di conformità e ciò varrà pure per opere eseguite senza autorizzazione, ma comunque sanabili ai sensi dell'art. 13 della legge 47/1985 e successive modifiche e integrazioni;

- inadempienze ad obblighi derivanti in materia di imposta conseguenti alla presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza, totale o parziale, potrà comportare anche l'applicazioni delle seguenti sanzioni:

- perdita dei diritti, in tutto o in parte, derivanti dalla convenzione;

- obbligo del risarcimento dei danni;

il tutto a carico dei lottizzanti.

Di quest'atto,

scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, io Notaio ho dato lettura ai comparenti, che lo hanno approvato avendomi dispensato dalla lettura degli allegati.

Consta di otto fogli e ne occupa trenta pagine intere e parte della trentunesima.

FIRMATO: CLAUDIO CERIANI

FIRMATO: MASCHERONI GABRIELE

FIRMATO: GIUDICI CARLA

FIRMATO: CATTANEO ARTURO

FIRMATO: BROGGI PIERA

FIRMATO: PIA BROGGI


FIRMATO: BROGGI AURELIO

FIRMATO: MASCIOCCHI MARIA

FIRMATO: GIUSEPPINA MAZZA

FIRMATO: EMILIO MAZZA

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO



ORIGINALE



TRIBUNALE DI MONZA

DECRETO DI TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI

Procedura fallimentare n. 203/12 (lotto 40) – Curatore Dott.ssa Laura Arosio

contro

BRS SVILUPPO S.R.L. con sede in Triuggio (MB), cf 08712160152, proprietaria del seguente immobile sito in Comune di Tradate (VA), via Falcone/Borsellino n. 52, costituito da:

- **terreno edificabile** di forma rettangolare avente superficie catastale di mq. 4.344, censito al NCT di detto Comune Sez. Tradate al **foglio 9, mappale 8122**, EU, are 43.44.

Coerenze in senso orario come da planimetria: mappali 5280, 5284, 8121, strada di accesso (mapp. 8561), mappali 7050, 7047, 6770.

Si precisa che il terreno in oggetto deriva per frazionamento del 16/02/2010 a prot. n. VA0047836 dal mappale 8035, a sua volta derivante da frazionamento del mappale 6669 in data 25/02/2009 a prot. n. VA0051990.

Salvo più precisi confini e come meglio in fatto.

PROVENIENZA

Il terreno in oggetto è pervenuto alla società fallita dalla M.F.A. S.a.s. di Calogero Caponetto & C. con sede in Milano in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Dott. Alberto Paleari di Monza in data 07/07/2006 rep. n. 62695/19011, trascritto a Varese in data 20/07/2006 ai nn. 17892/10801.

Si segnala che risulta trascritta a Varese in data 03/07/2006 ai nn. 15928/9558 Convenzione Edilizia stipulata con il Comune di Tradate con atto a rogito Notaio Dott. Alberto Paleari di Monza in data 20/06/2006 rep. n. 62450/18881, trattasi di Convenzione per Piano di Lottizzazione; con atto trascritto in data 03/07/2006 ai nn. 15929/9559, il terreno in oggetto è stato in parte assoggettato a servitù con vincolo pubblico a favore di detto Comune.

Si segnala inoltre che con atto in data 14/01/2015 a rep. n. 58557/13219 del notaio Giovanni Erba di Lissone, trascritto il 20/01/2015 ai nn. 666/476 la fallita acquista da Colombo Eugenia un appezzamento di terreno, distinto al foglio 9 di Tradate mapp. 8561 di are 03.21, adibito a strada, finalizzato al completamento delle Opere Urbanistiche ed al conseguente rilascio del Certificato di Agibilità del compendio immobiliare adiacente; con trascrizione del 20/01/2015 ai nn. 668/478, la società fallita costituisce a carico del mapp. 8561 servitù di passaggio pedonale, carraio, di condutture relative a fognatura, rete idrica, energia elettrica, gas e telefono, a favore dei mappali 8560-7860-7861-7862 del foglio 9 di proprietà di Colombo Eugenia.

Il G.D.,

premesso che l'immobile di cui innanzi è stato aggiudicato senza incanto all'udienza del **30/03/2017** per il prezzo di euro **185.000,00 (centottantacinquemila) + IVA a VEGA TRADING SRL** con sede in

Saròno (VA), via Garibaldi n. 43, cf 03602190120, che ha versato la corrispondente somma nei modi e nei termini di cui alla ordinanza di vendita. Visto l'art.586 c.p.c.

TRASFERISCE

la quota intera del diritto di proprietà del suddescritto bene in favore della suindicata società aggiudicataria.

L'unità immobiliare viene venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in relazione alla L. 47/85, con tutte le relative ragioni e azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive.

ORDINA

la cancellazione totale o limitatamente al bene di cui innanzi, delle seguenti formalità di trascrizioni pregiudizievoli e di iscrizioni e di eventuali altre aventi data anteriore al presente provvedimento:

- 1) Ipoteca volontaria iscritta a Varese per l'importo di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) in data 28/12/2006 ai nn. 32776/7550 a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., con sede in Roma, cf 00651990582 e contro BRS Sviluppo S.r.l.. (restrizione di beni)
- 2) Sentenza dichiarativa di fallimento trascritta a Varese in data 05/12/2012 ai nn. 19999/13841 a favore della Massa dei Creditori del Fallimento BRS Sviluppo S.r.l. e contro BRS Sviluppo S.r.l.. (restrizione di beni)

INGIUNGE

alla società fallita e per essa al Curatore, Dott.ssa Laura Arosio nonché a qualunque terzo senza titolo opponibile, di rilasciare l'immobile venduto libero di persone e di cose all'aggiudicataria.

MANDA

il Curatore per il pagamento delle imposte di registrazione versate dall'aggiudicataria e dispone che la Cancelleria trasmetta il seguente provvedimento all'Ufficio del Registro.

Monza, li


Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO


Dott.ssa Giuseppe DONATO

Il Giudice Delegato

Dott. Giovanni Battista Nardecchia



ESATTE €16 x 2 MEDIANTE MARCHE
DA BOLLO APPOSTE SULLE COPIE
RILASCIATE PER USO TRASCRIZIONE E
ANNOTAMENTI
MONZA 3/8/17


IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Gluseppina DONATO

Visura per soggetto

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 28/02/2019

Dati della richiesta	Denominazione: VEGA TRADING SRL Terreni siti nel comune di TRADATE (Codice: L319A) Sezione di TRADATE (Provincia di VARESE) Foglio: 9	
Soggetto individuato	VEGA TRADING SRL con sede in SARONNO C.F.: 03602190120	

1. Immobili siti nel Comune di TRADATE sezione di TRADATE(Codice L319A) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO			ALTRE INFORMAZIONI			
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	9	8121		-	SEMIN ARBOR	3	16 00	Dominicale Euro 8,26	Agrario Euro 8,26	FRAZIONAMENTO del 16/02/2010 protocollo n. VA0047836 in atti dal 16/02/2010 presentato il 15/02/2010 (n. 47836.1/2010)
2	9	8561		-	SEMIN ARBOR	3	03 21	Euro 1,66	Euro 1,66	Variazione del 10/11/2014 protocollo n. VA0175502 in atti dal 10/11/2014 presentato il 10/11/2014 (n. 175502.1/2014)

Immobile 2: Annotazione: di immobile: sr - atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8, d.m. n. 701/94

Totale: Superficie 19.21 Redditi: Dominicale Euro 9,92 Agrario Euro 9,92

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	VEGA TRADING SRL con sede in SARONNO ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/07/2018 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 24/07/2018 Repertorio n.: 95851 Rogante: PALEARIALBERTO Sede: MONZA Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 10647.1/2018)	03602190120*	(1) Proprietà per 1/1

Unità immobiliari n. 2

Tributi erariali: Euro 0,90

Agenzia del Catasto

Ufficio Provinciale di Varese

Segue



Direzione Provinciale di Varese
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 28/02/2019 - Ora: 14.21.03 Fine
Visura n.: T191113 Pag: 1

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 28/02/2019

Dati della richiesta	Comune di TRADATE (Codice: L319A)			
Catasto Terreni	Sezione di TRADATE (Provincia di VARESE) Foglio: 9 Particella: 8122			

Area di enti urbani e promiscui

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz	
1	9	8122	-	ENTE URBANO	43 44		Agrario
Notifica					Partita	1	

Tipo mappale del 16/02/2010 protocollo n. VA0047836 in atti dal 16/02/2010 presentato il 15/02/2010 (n. 47836.1/2010)

Mappali Fabbricati Correlati
Codice Comune L319 - Sezione - SezUrb TR - Foglio 10 - Particella 8120

Unità immobiliari n. 1
Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VARESE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

VEGA TRADING SRL



1GZKD7

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SARONNO (VA) VIA GARIBALDI 43 CAP 21047
Indirizzo PEC	vegatrading@pec.it
Numero REA	VA - 364924
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03602190120
Partita IVA	03602190120
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	19/06/2017
Data iscrizione	26/06/2017
Data ultimo protocollo	28/05/2018
Amministratore Unico	VERONESI GAETANO Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	26/06/2017
Attività prevalente	acquisto, vendita, permuta, locazione e sublocazione, gestione e conduzione di beni immobili di proprietà sociale
Codice ATECO	68.1
Codice NACE	68.1
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.000,00
Addetti al 30/06/2018	1
Soci	1
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	2
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2017
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	3

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote



Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	6
6 Attività, albi ruoli e licenze	6
7 Aggiornamento impresa	7

1 Sede

Indirizzo Sede legale	SARONNO (VA) VIA GARIBALDI 43 CAP 21047 Luogo di conservazione delle scritture contabili IVA
Indirizzo PEC	vegatrading@pec.it
Partita IVA	03602190120
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	VA - 364924

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03602190120 Data di iscrizione: 26/06/2017 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 19/06/2017
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA 'SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' IMMOBILIARI ED AGRICOLE IVI COMPRESI: A) LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI ...
Poteri da statuto	L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, RITENUTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03602190120
del Registro delle Imprese di VARESE
Data iscrizione: 26/06/2017

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 26/06/2017

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 19/06/2017

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2080

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2017

Scadenza esercizi successivi: 31/12

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' IMMOBILIARI ED AGRICOLE IVI COMPRESSE:

A) LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE STA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI DI IMMOBILI DI QUALSIASI TIPO E DESTINAZIONE;

B) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, LA LOTTIZZAZIONE, IL COMODATO, LA LOCAZIONE E LA SUBLOCAZIONE, L'AFFITTANZA E LA SUBAFFITTANZA, LA GESTIONE E LA CONDUZIONE DI BENI IMMOBILI NONCHE' DI OPERE ED IMPIANTI DI PROPRIETA' SOCIALE;

C) LA PARTECIPAZIONE AD APPALTI PUBBLICI E PRIVATI, LA PARTECIPAZIONE AD ASTE, GARE O CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI O TERRENI, L'ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO DEI BENI DI SUA PROPRIETA'.

ESSA PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, ESCLUSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO, RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE; ESSA PUO' IN PARTICOLARE

PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE ED ANCHE A FAVORE DI TERZI, ED ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, MA NON NEI

CONFRONTI DEL PUBBLICO ED IN VIA NON PREVALENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE AVENII OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O COMUNQUE

CONNESSO AL PROPRIO; ESSA PUO' ALTRESI' COSTITUIRE SOCIETA' ANALOGHE OD AFFINI IN ITALIA ED ALL'ESTERO, ED/OVVERO INSTAURARE RAPPORTI SOCIETARI CON TALI AZIENDE.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, RITENUTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE, O LO STATUTO, RISERVANO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE.

IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ARTICOLO 2381 C.C..

NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2475, COMMA QUINTO C.C..

NEL CASO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FORMATO DA 2 (DUE) MEMBRI, QUALORA GLI AMMINISTRATORI NON SIANO D'ACCORDO CIRCA LA EVENTUALE REVOCA DI UNO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, ENTRAMBI I MEMBRI DEL CONSIGLIO DECADONO DALLA CARICA E DEVONO, ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI, SOTTOPORRE ALLA DECISIONE DEI SOCI LA NOMINA DI UN NUOVO ORGANNO AMMINISTRATIVO.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE,

DISGIUNTAMENTE OD A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA ED ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE TRA LORO. NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE. POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITUTE O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI. QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SONO I SOCI. L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'. IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI. NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITUTE ED AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE SPETTA AL LIQUIDATORE OD AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI ED AGLI EVENTUALI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO DI LIQUIDAZIONE CON LE MODALITA' ED I LIMITI STABILITI IN SEDE DI NOMINA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 28 DELLO STATUTO

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 10.000,00

Sottoscritto: 10.000,00

Versato: 10.000,00

Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO


strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:

E' ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DEI SOCI L'EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO DI CUI ALL'ARTICOLO 2463 C.C.

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/10/2017



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
VERONESI GAETANO VRNGTN68R17L682M	10.000,00	100 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/10/2017

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
10.000,00 Euro

Proprietà'

VERONESI GAETANO

Quota di nominali: 10.000,00 Euro
Di cui versati: 10.000,00
Codice fiscale: VRNGTN68R17L682M
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
SARONNO (VA) PIAZZA UNITA' D'ITALIA 33 CAP 21047

Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica

Data deposito: 26/10/2017
Data protocollo: 26/10/2017
Numero protocollo: VA -2017-54238

5 Amministratori

Amministratore Unico

VERONESI GAETANO

Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata
amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico
VERONESI GAETANO

Rappresentante dell'impresa
Nato a VARESE (VA) il 17/10/1968
Codice fiscale: VRNGTN68R17L682M
SARONNO (VA) PIAZZA UNITA' D'ITALIA 33 CAP 21047

domicilio

carica

amministratore unico
Nominato con atto del 19/06/2017
Data iscrizione: 26/06/2017
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 23/06/2017

carica

socio unico
Nominato con atto del 19/06/2017
Data iscrizione: 26/06/2017

6 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti

1

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 26/06/2017

Attività prevalente

ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, LOTTIZZAZIONE, COMODATO, LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE,
GESTIONE E CONDUZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 26/06/2017

attività prevalente esercitata dall'impresa

ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, LOTTIZZAZIONE, COMODATO, LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE,
GESTIONE E CONDUZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 68.1 - compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

attività esercitata nella sede legale

ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, LOTTIZZAZIONE, COMODATO, LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE,
GESTIONE E CONDUZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE

**classificazione ATECORI 2007
dell'attività**
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 68.1 - compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Importanza: primaria Registro Imprese

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2018
(Dati rilevati al 30/06/2018)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	0	0	0
Indipendenti	1	1	1
Totale	1	1	1

**Addetti nel comune di
SARONNO (VA)**
Sede

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	0	0	0
Indipendenti	1	1	1
Totale	1	1	1

7 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

28/05/2018

Cognome VERONESI
 Nome GAETANO
 nato il 17/10/1968
 (atto n. 1756 s. A.)
 a VARESE
 Cittadinanza Italiana
 Residenza SARONNO
 Via P.ZZA UNITA'D'ITALIA 1.33
 Stato civile CONIUGATO
 Professione commerciante
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.78
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari



Firma del titolare *Gaetano Veronesi*
 Saronno il 24-03-2012
 IL SINDACO
 Imprenta del dito indice sinistro
 d'ordine del Sindaco
 Istruttore
 M. Ass. *[Signature]*
 IMPRESSO 5,10
 DI SEGR. 0,26
 TOTALE 5,42

REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLE FINANZE
 CODICE FISCALE VRNGTM68R17L682M
 COGNOME VERONESI
 NOME GAETANO
 LUOGO DI NASCITA VARESE
 PROVINCIA VA
 DATA DI NASCITA 17/10/68
 SESSO M
 Il Ministero delle Finanze

DATA SCADENZA 17/10/2022
 AT 8028219


REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI SARONNO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AT 8028219
 DI VERONESI GAETANO

Cognome **LEO**
 Nome **ROBERTA**
 nato il **25/09/1972**
 (atto n. **1445** p. **1** A)
 a **BUSTO ARSIZIO (VA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **GALLARATE**
 Via **VIA ASSISI n.40/D p.1**
 Stato civile **CONIUGATA MASIERO**
 Professione **ARCHITETTO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
1.72
 Statura
 Capelli **NERI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Roberta LEO*
Gallarate **12-11-2010**
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro
 IMP. FISSO 10,32
 DIR. SEGR. 10,26
 TOTALE 10,58

ORDINE DEL SINDACO
Manuela Solonara



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA BORSELLINO IN TRADATE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, addì _____, del mese di _____.

In Tradate, piazza Mazzini n. 6.

Avanti a me dottor _____, Notaio in _____, iscritto al Collegio Notarile di _____, sono presenti i signori:

- _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di

- COMUNE DI TRADATE, con sede in Tradate, piazza Mazzini n. 6, codice fiscale 00223660127;

- VERONESI GAETANO, nato a Varese il 17 ottobre 1968, residente a Saronno, in piazza Unità d'Italia n. 33, codice fiscale VRN GTM 68R17 L682M, identificato a mezzo di carta d'identità n. AT 8028219 rilasciata dal Sindaco del Comune di Saronno in data 24 marzo 2012, che interviene nella sua qualità di amministratore unico della ditta VEGA TRADING SRL con sede in Saronno via G. Garibaldi n. 43, c.f. e p.i. 03602190120;

(che più avanti sarà indicato semplicemente come "lottizzante" o "concessionario").

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premessò

- che la ditta VEGA TRADING SRL è proprietaria del terreno in Comune di Tradate, distinto in Catasto Terreni con i mappali 8122, 8121 e 8561 del foglio logico 9;

- che il Comune di Tradate ha adottato, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 68/A del 31 maggio 1996, n. 68/B del 5 giugno 1996 e n. 68/C del 7 giugno 1996, una variante generale al Piano Regolatore Generale;

- che detta variante è stata approvata con proposte di modifiche dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6/39436 del 6 novembre 1998;

- che con deliberazione in data 14 dicembre 1998 n. 105 il Consiglio Comunale ha accolto integralmente le modifiche d'ufficio proposte dalla Giunta Regionale;

- che ai sensi della Legge Regionale n. 23/1997, la deliberazione di Giunta Regionale n. 6/39436 è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 7 del 17 dicembre 1999, conseguentemente la Variante Generale al Piano Regolatore è stata resa esecutiva ai sensi di legge;

- che le aree sopra indicate erano destinate dallo strumento urbanistico vigente all'epoca della prima convenzione come segue:

mappali 8122 – 8121 - 8561: destinazione "Zona B2",

- che le aree sopra indicate sono destinate dallo strumento urbanistico vigente come segue:

mappali 8122 – 8121 - 8561: destinazione "Zona C1",

- che il lottizzante ha presentato in data 15 marzo 2019 richiesta di approvazione di piano attuativo sulle aree in parola;

- che il progetto di Piano di Lottizzazione redatto dal Geometra Vincenzo Lombardo, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Varese, Geometra Giovanni Guida, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Como al n. 2195 e dall'Architetto Leo Roberta iscritto all'Albo degli Architetti di Varese al n. 1705, per conto del lottizzante, è composto dai seguenti elaborati, di cui alla Pratica Edilizia n. _____ :

Tavola n.1 - Planimetria con punti di ripresa fotografica

Tavola n.2 - Planimetria, sezioni stato di fatto

Tavola n.3 - Planimetria, sezioni progetto

Tavola n.4 - Planimetria di progetto con urbanizzazioni

Tavola n.5 - Planimetria con verifiche urbanistiche

Tavola n.6 – Planivolumetrico sezione schematica

Relazione tecnica descrittiva - Bozza di convenzione – Computo metrico estimativo opere urbanizzazioni secondarie

costituenti riferimento base della presente convenzione, sono quelli previsti dalla vigente normativa e sui loro contenuti si è espressa favorevolmente la Commissione Consiliare Territorio Ambiente ed Attività Produttive nell'adunanza del _____ ;

- che il Piano di Lottizzazione originario, convenzionato in data 20/06/2006, in parte già attuato, prevedeva:

superficie reale	mq	9.477,00
superficie area in cessione	mq	540,00
superficie area a standard	mq	1.599,60
totale superficie standard	mq	2.139,60
totale volume realizzabile	mc	11.006,10
volume realizzato lotto B	mc	6.148,92
volume residuo su lotto A	mc	4.857,18

- che il Piano di Lottizzazione in progetto prevede i seguenti valori urbanistici:

1) Superficie reale complessiva di P.L.	mq.	6.090,44
2) Superficie aree in cessione per un totale di	mq.	362,25
3) Superficie area ai fini edificabili	mq.	3.807,19

da cui consegue che la volumetria complessiva ammessa è pari a mc. 4.857,18

- che il Piano di Lottizzazione risulta urbanisticamente conforme alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico;

- che le aree edificabili, all'interno del Piano Attuativo ed indicate nella narrativa che precede, sono ricomprese nella convenzione a rogito Notaio Alberto Paleari in data 20.06.2006 rep. 62450 – racc. 18881;

- che la procedura di approvazione del Piano di Lottizzazione a cui si riferisce la presente convenzione è quella stabilita degli articoli 6 e 7 della Legge Regionale 23 giugno 1997 n.23;
- che il Piano di Lottizzazione è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.

tutto ciò premesso

tra il COMUNE DI TRADATE, rappresentato come sopra, ed il Lottizzante, di comune accordo, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore giuridico delle premesse.

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, al Regolamento Edilizio e alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Art. 2 - Autorizzazione alla Lottizzazione.

Il Comune autorizza la Lottizzazione di cui al presente atto in conformità agli elaborati progettuali elencati in premessa. Il lottizzante presta al Comune la più alta garanzia di proprietà e disponibilità dei lotti sopra indicati, e si impegna a dare esecuzione al Piano di Lottizzazione di cui in premessa secondo gli elaborati di progetto, di cui alla pratica Edilizia n. _____, ed allegati alla deliberazione di Giunta _____ di approvazione definitiva del P.L., che si intendono qui richiamati anche se non formalmente allegati alla presente convenzione.

Art. 3 - Attuazione della Lottizzazione.

Ogni intervento sulle proprietà oggetto del presente Piano di lottizzazione ed ogni eventuale opera di urbanizzazione di competenza dei lottizzanti dovrà avere a presupposto un idoneo titolo abilitativo, conformemente a quanto previsto dalle vigenti leggi urbanistiche.

I lavori di costruzione degli edifici previsti dal Piano di lottizzazione dovranno essere ultimati entro dieci anni dalla data di approvazione definitiva del Piano di lottizzazione.

In ogni caso l'utilizzo e l'agibilità anche parziale degli edifici realizzandi è subordinata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione poste a carico dei lottizzanti con la presente convenzione.

Art. 4 - Soddisfacimento standard urbanistici.

Il lottizzante riconosce che le aree necessarie per il soddisfacimento degli standards urbanistici conseguenti l'approvazione del Piano ammontano sono già completamente realizzate in osservanza alla originaria convenzione citata in precedenza.

Ai fini degli standard urbanistici, il Lottizzante si impegna ad ultimare, con le opere indicate nel computo metrico estimativo allegato, il parco giochi realizzato in precedenza da assoggettare a servitù con vincolo pubblico a favore del Comune di Tradate e destinate dal Piano stesso ad aree per opere di urbanizzazione secondaria, come più avanti specificato all'articolo 6.

Su questa area gli originari Lottizzanti hanno realizzato a totale cura e spese le opere di urbanizzazione primarie e secondarie necessarie al piano attuativo.

I lottizzanti si impegnano inoltre a curare le successive manutenzioni del parco giochi per i prossimi tre anni dopodiché la manutenzione passerà in carico al Comune di Tradate.

Contestualmente alla firma di questa convenzione verranno ceduti al Comune di Tradate le aree destinate a strada e parcheggi e la conseguente gestione e manutenzione futura.

Art. 5 - Oneri per opere di urbanizzazione secondarie

Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Comune il contributo per opere di urbanizzazione secondarie come di seguito determinato.

Il contributo comunale afferente le opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi previsti in Piano di Lottizzazione ammonta in via preventiva ad euro 32.543,11 (mc. 4.857,18 x euro 6,70), così come disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 7

Al momento del rilascio dei Permessi di Costruire e/o della presentazione delle SCIA verranno calcolati in maniera definitiva i contributi per opere di urbanizzazione.

Il calcolo del contributo verrà effettuato applicando ai volumi amministrativi effettivi le tariffe vigenti al momento del rilascio di ciascun Permesso di Costruire e/o di presentazione di ciascuna SCIA.

Le somme da corrispondere al Comune da parte dei Concessionari per le opere di urbanizzazione saranno versate con le modalità fissate per i Permessi di Costruire e/o per le SCIA.

I lottizzanti si obbligano a realizzare a totale cura e spese le seguenti opere di urbanizzazione secondaria:

- completamento di area attrezzata a verde oltre spazi gioco, come da SCIA presentata in data 10.03.2019;

Le opere sono individuate nelle Tavole allegate alla SCIA sopra citata.

A seguito dell'esecuzione delle opere sopra descritte viene riconosciuto scomputo dal contributo afferente le urbanizzazioni secondarie.

I Lottizzanti si impegnano per sé e per gli aventi causa a qualsiasi livello a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'intera area a standard per un periodo di anni 3 (tre) dalla firma della presente convenzione.

In particolare, è da intendersi a carico dei Lottizzanti il taglio del manto erboso e la manutenzione delle essenze arboree.

Sono a carico del Comune:

- la pulizia delle aree a parcheggio esterno alle recinzioni compresa la manutenzione ordinaria della pavimentazione nonché la pulizia accurata da rifiuti e foglie, eccetera;

- la manutenzione dell'impianto di illuminazione in particolare la sostituzione delle lampade usurate e la manutenzione dei pali di sostegno;

- il rifacimento della segnaletica relativa ai parcheggi.

- la manutenzione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree a standard;

- la gestione dell'impianto di illuminazione pubblica;

- il rifacimento della pavimentazione delle corsie di manovra;

- la manutenzione straordinaria delle aree di parcheggio pubblico.

Art. 6 - Assoggettamento a servitù di aree per urbanizzazione primarie.

I lottizzanti, in relazione al disposto del paragrafo 1, 5° comma, dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, hanno assoggettato a servitù con vincolo pubblico a favore del Comune di Tradate le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria così come indicate nelle Tavole di progetto dell'originario piano attuativo.

Art. 7 - Oneri per opere di urbanizzazione primaria.

Oltre alle opere di cui sopra i concessionari hanno corrisposto al Comune il contributo per opere di urbanizzazione primarie come di seguito determinato.---

Art. 8 - Corrispettivo relativo al costo di costruzione.

I lottizzanti si obbligano a corrispondere al Comune la quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui agli articoli 7 – 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 ed ai D.M. 10 maggio 1977 e 20 giugno 1990, che sarà quantificato all'atto del rilascio dei singoli Permessi di Costruire in corso d'opera secondo le modalità e le garanzie vigenti al momento del rilascio dei singoli Permessi di Costruire.

Art. 9 - Altre spese relative alle opere di urbanizzazione ed agli allacciamenti

Gli oneri e le spese stabilite dalle aziende erogatrici per la fornitura dei servizi e per gli allacciamenti sono a totale carico dei lottizzanti.

I lottizzanti sono tenuti, fin d'ora, a consentire l'istituzione delle servitù di elettrodotto, gasdotto, acquedotto, fognatura e canalizzazioni per telefono e trasmissioni dati, ove occorran, sulle aree oggetto di intervento.

L'ubicazione delle servitù dovrà essere concordata tra i lottizzanti ed aziende erogatrici in modo da non pregiudicare l'attuazione degli interventi edilizi.

Art. 10 - Norme particolari che regolano la Lottizzazione.

Le costruzioni previste nel Piano di Lottizzazione dovranno essere realizzate in conformità e nel rispetto di tutte le norme del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, nonché della normativa e delle previsioni del presente Piano di Lottizzazione, con le modalità e nei tempi previsti dal precedente articolo 3.

I lottizzanti danno atto che nella redazione del progetto di lottizzazione hanno attentamente considerato tutti i diritti di terzi eventualmente implicati ed implicabili e di conseguenza dichiarano di assumersi le responsabilità di rispondere alle conseguenze che dovessero eventualmente derivare dall'esigenza del soddisfacimento di diritti di terzi non considerati o non adeguatamente assolti.

Le autorimesse di pertinenza delle singole unità immobiliari ex legge 122/1989 non potranno essere alienate dai lottizzanti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legate da vincolo pertinenziale.

I parcheggi esterni, a soddisfacimento di quanto stabilito dalle N.T.A. del P.R.G., costituiscono area condominiale soggetta ad uso pubblico e pertanto non potranno essere in alcun modo ceduti od adibiti ad uso esclusivo di singole proprietà.

Gli atti di cessione eseguiti in violazione di quanto sopra stabilito sono nulli.

L'efficacia della presente convenzione viene convenuta per la durata di dieci anni dalla data di approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, non necessita di approvazione di preventiva variante, la previsione, in fase di esecuzione, di modificazione planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di

impostazione del presente Piano di Lottizzazione, non incrementano il dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

Il lottizzante avrà diritto inoltre, in fase di esecuzione, di accedere ai lotti definiti direttamente dalla pubblica via in lato est ed ovest, senza pregiudicare la viabilità generale e la dotazione totale dei parcheggi

Art. 11 - Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri uno nominato dal Comune, uno dai lottizzanti ed uno concordemente tra le parti, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Varese.

Il Collegio deciderà secondo diritto ed equità ed il risultato del lodo sarà inappellabile.

Art. 12 - Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente convenzione, si convengono a carico dei lottizzanti.

Ai fini fiscali vengono richieste le agevolazioni previste dalla legge 28 giugno 1973 n. 666 ed eventuali successive più favorevoli ai lottizzanti, ivi compresa quella richiamata all'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Art. 13 Alienazione delle aree lottizzate

I lottizzanti, qualora procedano alla alienazione delle aree lottizzate, si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento la seguente clausola che dovrà essere specificamente approvata dagli eventuali acquirenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia:

"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di Lottizzazione stipulata con il Comune di Tradate con atto in data _____ di repertorio a rogito del Notaio _____".

Art. 14 - Garanzia degli immobili

Le aree, di cui ai precedenti articoli, per opere di urbanizzazione primaria e secondaria come illustrato nella del Piano di Lottizzazione, sono state assoggettate ad uso pubblico, come indicato al precedente articolo 6.

I lottizzanti dichiarano espressamente di rinunciare, per gli obblighi assunti nella presente convenzione, ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale ed autorizzano il Signor Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Varese, Servizio di Pubblicità Immobiliare, alla trascrizione della convenzione stessa, affinché siano noti ai terzi gli obblighi con la medesima assunti, esonerandolo da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 15 - Procedura e tempi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

Per l'esecuzione delle opere di competenza i lottizzanti e da questi direttamente eseguite, di cui agli articoli 5 e 7 del presente atto, è stata presentata SCIA in data 10.03.2019, a mente dell'articolo 31 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esame e l'approvazione dei competenti organi comunali, ai cui dettami i lottizzanti dovranno sottostare nel rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti, dai regolamenti comunali e dalla presente convenzione.

I lavori inerenti le opere di urbanizzazione primarie e secondarie dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza di un tecnico abilitato incaricato dai concessionari.

Rimangono a carico del Comune le eventuali spese per il collaudo finale ed in corso d'opera, in questo caso il nome del tecnico incaricato verrà tempestivamente comunicato ai lottizzanti.

Art. - 16 Garanzie finanziarie

I lottizzanti, avendo già realizzato le opere di urbanizzazione non procedono ad alcuna garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 17 - Disposizioni finali

I lottizzanti si impegnano a presentare al Comune, per il rilascio del relativo Permesso di Costruire, il progetto di ogni singola costruzione e di qualsiasi altro lavoro attinente, ed a realizzare il progetto stesso e le opere conseguenti entro i termini stabiliti dai relativi provvedimenti autorizzativi, ai sensi dei disposti della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 - Sorveglianza

Ferme le imperative di legge in ordine a nomina dei responsabili per direzione lavori, sicurezza, esecutivi cementi armati e relativo collaudo statico nonché per affidamento ad imprese edili dei lavori, il Comune si riserva il diritto di svolgere attività di vigilanza in corso d'opera sulla conformità delle opere ai progetti autorizzati.

Art. 19 - Sanzioni

In caso di inadempienze da parte dei lottizzanti nei confronti anche di uno solo degli obblighi qui convenuti, il Comune potrà sospendere l'esecuzione dei lavori in danno dell'inadempiente. Contestualmente alla sanatoria della/e inadempienza/e da parte dei lottizzanti, il Comune provvederà a revocare il provvedimento di sospensione emesso.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di dichiarare, in danno dei lottizzanti, la decadenza della convenzione qui sottoscritta per i casi qui elencati:

- esecuzione in difformità dai progetti approvati, fatti salvi i casi per i quali è proponibile accertamento di conformità e ciò varrà pure per opere eseguite senza autorizzazione, ma comunque sanabili ai sensi dell'art. 13 della legge 47/1985 e successive modifiche e integrazioni;
- inadempienze ad obblighi derivanti in materia di imposta conseguenti alla presente convenzione.

Fenegrò, 11/03/2019

**OPERE DI COMPLETAMENTO PARCO GIOCHI
NELL'AMBITO DI PIANO ATTUATIVO DI VIA
BORSELLINO**

OPERE DA REALIZZARE A SCOMPUTO DI ONERI DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA

OPERE GENERALI

- 1 Approntamento area di cantiere, delimitazione degli spazi necessari con individuazione passaggi protetti, fornitura e posa in opera della rete rossa di cantiere nelle zone interessate dal lavoro, compresa la cartellonistica di cui al Dlgs. 81/09 e successive modifiche e integrazioni. Fornitura e noleggio per tutta la durata dei lavori del servizio igienico per gli addetti ai lavori, compresa la necessaria pulizia, in funzione del numero di addetti alle lavorazioni presenti in cantiere.

a corpo € 800,00

OPERE IMPRENDITORE EDILE

- 2 Scavo in sezione ristretta per fondazione, eseguito a cielo aperto fino a ml 1,50 di profondità, compreso il sollevamento del materiale al piano di carico dell'autocarro, trasporto e recapito presso gli impianti autorizzati, compreso oneri e tributi di discarica

mc 18,500 € 25,50 € 471,75

- 3 Fornitura e posa di calcestruzzo non durevole per sottofondazioni non armate e opere non strutturali per classe esposizione X0 e classe di consistenza plastica S3

mc 3,500 € 145,00 € 507,50

- 4 Fornitura e posa di calcestruzzo durevole per fondazioni armate per classe esposizione XC1 e classe di consistenza plastica S4

mc 13,800 € 204,00 € 2.815,20

- 5 Fornitura e posa di calcestruzzo durevole per cordolo di elevazione armato per classe esposizione XC1 e classe di consistenza plastica S4

mc 7,200 € 215,00 € 1.548,00

6 Casseforme per fondazioni continue, eseguite con legname di abete o pannelli compensati multistrato, compreso armo, disarmo, pulizia e stesura di idonei disarmanti	mq	54,800 €	35,80 €	1.961,84
7 Casseforme per cordolo di elevazione, eseguite con legname di abete o pannelli compensati multistrato, compreso armo, disarmo, pulizia e stesura di idonei disarmanti	mq	67,000 €	38,10 €	2.552,70
8 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata	kg	950,000 €	1,65 €	1.567,50
9 Esecuzione di copertina lisciata con spolvero di cemento e doppio smusso in pvc inserito nel cassero prima del getto	ml	67,300 €	32,50 €	2.187,25
10 Fornitura e posa di recinzione in pannelli elettrosaldati, in acciaio zincato rivestito in poliestere	mq	85,000 €	145,00 €	12.325,00
11 Fornitura e posa di cancello a doppia anta, di cui una motorizzata con apertura temporizzata, comprese piantane (dim. 300x150)	num	1,000 €	2.850,00 €	2.850,00
OPERE DI COMPLETAMENTO				
12 Esecuzione di impianto di videosorveglianza composto da due telecamere da collegare alla centrale della polizia locale, collegamento escluso, montato su pali in acciaio zincato opportunamente ancorati al terreno	indicativo a corpo		€	8.250,00
13 Esecuzione di pavimentazione in calcestruzzo per ampliamento pavimentazione antitrauma, compreso scavo e getto di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata	mq	29,000 €	125,00 €	3.625,00
14 Pavimentazione antitrauma colato in opera, compreso certificazione EN:1177	mq	29,000 €	82,00 €	2.378,00
15 Fornitura e posa di altalena inclusiva	indicativo a corpo		€	4.650,00
16 Fornitura e posa di due cesti per canestri completi di elementi di fissaggio	num	2,000 €	80,00 €	160,00
17 Opere di manutenzione varia su attrezzature già esistenti in loco	indicativo a corpo		€	1.350,00
18 Rinterro con materiale di risulta lasciato in ambito di cantiere, compresa sistemazione e semina di prato verde	indicativo a corpo		€	1.650,00
			€	51.649,74